Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante 4 pozzi in Comune di ANDORNO MICCA, assentita alla ditta MARCHI & FILDI S.p.A. con D.D. n° 1.426 del 08.11.2019. PRAT. PROVINCIALE ANDORNO MICCA11.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.426 del 08.11.2019
(omissis)
IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)
DETERMINA
di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 settembre 2019 dal Sig. Massimo Marchi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società "Marchi & Fildi S.p.A. - Industrie Italiane Filati", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società Marchi & Fildi S.p.A - Industrie Italiane Filati (codice fiscale 01237380025), con sede in Biella, via Maestri del Lavoro n° 4/A, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima complessiva di litri al secondo 15,50 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 1.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0317 d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da quattro pozzi esistenti (BI-P-0692, BI-P-0693, BI-P-0694 e BI-P-0695) ubicati in Comune di Andorno Micca (BI), via Bernardino Galliari n° 10 e censiti al foglio N.C.T. n° 21 - mappali n° 2 e 381, per uso Civile (costituzione e/o integrazione scorte antincendio ed usi assimilati) (omissis).
Di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i. e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 27 settembre 2019 e previo pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto sulla base dei parametri indicati nell'art. 1 del disciplinare stesso, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della normativa in materia fiscale (omissis).
Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN
Estratto Disciplinare di concessione n. 3.029 di Rep. del 27 settembre 2019
ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE
La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire

l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).
Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI